

Riunione del 12 settembre 2011

CORTE FEDERALE C.U. n. 1 del 12 settembre 2011

Composta dai Signori:

Avv. Renato Tobia	Presidente -
Avv. Franco Fabriani	Vice Presidente
Avv. Claudio Di Tullio	Componente

**RICORSO PALL.PINETO-BENIGNO D'ORAZIO C/CAF N. 51
DEL 25 LUGLIO 2011**

La Corte Federale

Ritenuto

- Che la decisione della CAF n. 51 del 25 luglio 2011 viene impugnata in virtù di quattro motivi di doglianza che si rivelano tutti assolutamente inammissibili;
- che infatti, il motivo 1) appare contestativo di una valutazione di merito riservata alla CAF la quale ha ritenuto superflua l'audizione di un teste (Lampariello).
In merito va certamente tenuto conto che lo stesso non si è limitato a non comparire, ma nel giustificare la propria assenza ha, comunque, confermato le sue dichiarazioni e fornito ulteriori elementi di giudizio ritenuti bastevoli ed esaurienti;
- che il motivo 2) appare afflitto da inammissibilità assoluta per come proposto, non essendo in questa sede specificatamente indicate le motivazioni di diritto in virtù delle quali sarebbero stati violati i principi generali relativi all'onere della prova in materia di falsificazione di atti, che non possono desumersi, da un generico richiamo ad argomentazioni dettate in sede di CGN e CAF, che sono giudici di merito con funzioni decisorie diverse da quelle di questa Corte;
- che il motivo 3) è parimenti inammissibile in quanto, premesso che non corrisponde a verità che la decisione della CAF non sia motivata, l'entità delle sanzioni consegue a valutazione strettamente di merito;
- che, inoltre, nessuna rilevanza ha la dedotta circostanza che si tratti di procedimento a carico di ex tesserato che resta, comunque, soggetto alla giurisdizione sportiva ai fini disciplinari;

./.

- che il motivo 4) non può essere oggetto di valutazione trattandosi di questione non attinente a questo giudizio avente ad oggetto situazioni per le quali esistono delibere passate in giudicato.

Per tali motivi

Delibera

la inammissibilità del ricorso ed ordina incamerarsi la tassa.

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Renato Tobia

Affisso il 13 settembre 2011